



COMUNE DI SAN BENIGNO CANAVESE

CITTA' METROPOLITANA TORINO



REGOLAMENTO EDILIZIO

Conforme al Regolamento Edilizio Tipo della Regione Piemonte.

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. del
Publicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. del

REDAZIONE A CURA DELL'UFFICIO TECNICO COMUNALE

IL SINDACO

GEMINIANI Maura

IL SEGRETARIO COMUNALE

dott.ssa Daniela CARRERA

IL RESPONSABILE SERVIZI TECNICI

ing. Mauro CAREGGIO

INDICE nel rispetto del Regolamento Edilizio Tipo approvato con D.C.R. 28 novembre 2017, n. 247-45856

PARTE PRIMA
PRINCIPI GENERALI E DISCIPLINA GENERALE DELL'ATTIVITA' EDILIZIA

CAPO I – LE DEFINIZIONI UNIFORMI DEI PARAMETRI URBANISTICI ED EDILIZI

Articolo 1	Superficie Territoriale (ST)
Articolo 2	Superficie Fondiaria (SF)
Articolo 3	Indice di edificabilità territoriale (IT)
Articolo 4	Indice di edificabilità fondiaria (IF)
Articolo 5	Carico Urbanistico
Articolo 6	Dotazioni Territoriali (DT)
Articolo 7	Sedime
Articolo 8	Superficie coperta (SC)
Articolo 9	Superficie permeabile (SP)
Articolo 10	Indice di permeabilità (IPT/IPF)
Articolo 11	Indice di copertura (IC)
Articolo 12	Superficie Totale (STot)
Articolo 13	Superficie Lorda (SL)
Articolo 14	Superficie Utile (SU)
Articolo 15	Superficie accessoria (SA)
Articolo 16	Superficie complessiva (SCom)
Articolo 17	Superficie calpestabile (SCa)
Articolo 18	Sagoma
Articolo 19	Volume totale o volumetria complessiva (V)
Articolo 20	Piano fuori terra
Articolo 21	Piano seminterrato
Articolo 22	Piano interrato
Articolo 23	Sottotetto
Articolo 24	Soppalco
Articolo 25	Numero dei piani (NP)
Articolo 26	Altezza lorda (HL)
Articolo 27	Altezza del fronte (HF)
Articolo 28	Altezza dell'edificio (H)
Articolo 29	Altezza utile (HU)
Articolo 30	Distanze (D)
Articolo 31	Volume tecnico
Articolo 32	Edificio
Articolo 33	Edificio Unifamiliare
Articolo 34	Pertinenza
Articolo 35	Balcone
Articolo 36	Ballatoio
Articolo 37	Loggia/Loggiato
Articolo 38	Pensilina
Articolo 39	Portico/Porticato
Articolo 40	Terrazza
Articolo 41	Tettoia
Articolo 42	Veranda
Articolo 43	Indice di densità territoriale (DT)
Articolo 44	Indice di densità fondiaria (DF)

CAPO II – DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI GENERALI IN MATERIA EDILIZIA

RICOGNIZIONE DELLE DISPOSIZIONI INCIDENTI SUGLI USI E LE TRASFORMAZIONI DEL TERRITORIO E SULL'ATTIVITÀ EDILIZIA

Si richiama la ricognizione della disciplina statale e regionale vigente che opera direttamente senza la necessità di un atto di recepimento e si rimanda, per le norme regionali, al sito web istituzionale della Regione Piemonte e, per le norme statali al sito web dello Stato.

PARTE SECONDA DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI IN MATERIA EDILIZIA

TITOLO I – DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE E PROCEDURALI

CAPO I – SUE, SUAP E ORGANISMI CONSULTIVI

- Articolo 45** La composizione, i compiti e le modalità di funzionamento, dello Sportello Unico per l'Edilizia, della Commissione Edilizia se prevista, comunque denominata, e di ogni altro organo, consultivo o di amministrazione attiva, costituito secondo la disciplina vigente ivi compresa quella statutaria locale.
- Articolo 46** Le modalità di gestione telematica delle pratiche edilizie, con specifiche degli elaborati progettuali anche ai fini dell'aggiornamento della cartografia comunale
- Articolo 47** Le modalità di coordinamento con lo SUAP

CAPO II – ALTRE PROCEDURE E ADEMPIMENTI EDILIZI

- Articolo 48** Autotutela e richiesta di riesame dei titoli abilitativi rilasciati o presentati
- Articolo 49** Certificato urbanistico (CU) o Certificato di destinazione urbanistica (CDU)
- Articolo 50** Proroga e rinnovo dei titoli abilitativi
- Articolo 51** Sospensione dell'uso e dichiarazione di inagibilità
- Articolo 52** Contributo per oneri di urbanizzazione e costo di costruzione: criteri applicativi e rateizzazioni
- Articolo 53** Pareri preventivi
- Articolo 54** Ordinanze. Interventi urgenti e poteri eccezionali in materia edilizia
- Articolo 55** Modalità e strumenti per l'informazione e la trasparenza del procedimento edilizio
- Articolo 56** Coinvolgimento e partecipazione degli abitanti
- Articolo 57** Concorsi di urbanistica e di architettura, ove possibili

TITOLO II – DISCIPLINA DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI

CAPO I – NORME PROCEDIMENTALI SULL'ESECUZIONE DEI LAVORI

- Articolo 58** Comunicazioni di inizio e di differimento dei lavori, sostituzione e variazioni, anche relativi ai soggetti responsabili per la fase di esecuzione dei lavori, quali l'impresa esecutrice e del direttore dei lavori, della sicurezza, ecc...
- Articolo 59** Comunicazione di fine lavori
- Articolo 60** Occupazione di suolo pubblico
- Articolo 61** Comunicazioni di avvio delle opere relative alla bonifica, comprese quelle per amianto, ordigni bellici, ..

CAPO II – NORME TECNICHE SULL'ESECUZIONE DEI LAVORI

- Articolo 62** Principi generali sull'esecuzione dei lavori
- Articolo 63** Punti fissi di linea e di livello
- Articolo 64** Conduzione del cantiere e recinzioni provvisorie
- Articolo 65** Cartelli di cantiere
- Articolo 66** Criteri da osservare per scavi e demolizioni
- Articolo 67** Misure di cantiere e eventuali tolleranze
- Articolo 68** Sicurezza e controllo nei cantieri, misure per la prevenzione dei rischi nelle fasi di realizzazione dell'opera
- Articolo 69** Ulteriori disposizioni per la salvaguardia dei ritrovamenti archeologici e per gli interventi di bonifica e di ritrovamenti di ordigni bellici
- Articolo 70** Ripristino del suolo pubblico e degli impianti pubblici a fine lavori
- Articolo 71** Ricostruzione di edifici crollati in tutto o in parte in seguito ad eventi accidentali

TITOLO III – DISPOSIZIONI PER LA QUALITA' URBANA, PRESCRIZIONI COSTRUTTIVE, FUNZIONALI

CAPO I – DISCIPLINA DELL'OGGETTO EDILIZIO

- Articolo 72** Caratteristiche costruttive e funzionali degli edifici
- Articolo 73** Requisiti prestazionali degli edifici, finalizzati al contenimento dei consumi energetici e idrici, all'utilizzo di fonti rinnovabili e di materiali ecocompatibili, alla riduzione delle emissioni inquinanti o clima alteranti, alla riduzione dei rifiuti e del consumo di suolo
- Articolo 74** Requisiti e parametri prestazionali integrativi degli edifici soggetti a flessibilità progettuale
- Articolo 75** Incentivi (riduzione degli oneri di urbanizzazione, premi di edificabilità, deroghe ai parametri urbanistico-edilizi, fiscalità comunale) finalizzati all'innalzamento della sostenibilità energetico ambientale degli edifici, della qualità e della sicurezza edilizia, rispetto ai parametri cogenti
- Articolo 76** Prescrizioni costruttive per l'adozione di misure di prevenzione del rischio gas radon
- Articolo 77** Specificazioni sui requisiti e sulle dotazioni igienico-sanitarie dei servizi e dei locali ad uso abitativo e commerciale
- Articolo 78** Dispositivi di aggancio orizzontali flessibili sui tetti (c.d. "linee vita")
- Articolo 79** Prescrizioni per la sale da gioco, l'installazione di apparecchiature del gioco d'azzardo lecito e la raccolta della scommessa

CAPO II – DISCIPLINA DEGLI SPAZI APERTI, PUBBLICI O DI USO PUBBLICO

- Articolo 80** Strade
- Articolo 81** Portici
- Articolo 82** Piste ciclabili
- Articolo 83** Aree per parcheggio
- Articolo 84** Piazze e aree pedonalizzate
- Articolo 85** Passaggi pedonali e marciapiedi
- Articolo 86** Passi carrai e uscite per le autorimesse
- Articolo 87** Chioschi/dehor su suolo pubblico
- Articolo 88** Decoro degli spazi pubblici e servitù pubbliche di passaggio sui fronti delle costruzioni e per chioschi/gazebo/dehors posizionati su suolo pubblico e privato
- Articolo 89** Recinzioni
- Articolo 90** Numerazione civica

CAPO III – TUTELA DEGLI SPAZI VERDI E DELL'AMBIENTE

- Articolo 91** Aree verdi
- Articolo 92** Parchi urbani
- Articolo 93** Orti urbani
- Articolo 94** Parchi e percorsi in territorio rurale
- Articolo 95** Sentieri e rifugi alpini
- Articolo 96** Tutela del suolo e del sottosuolo

CAPO IV – INFRASTRUTTURE E RETI TECNOLOGICHE

- Articolo 97** Approvvigionamento idrico
- Articolo 98** Depurazione e smaltimento delle acque
- Articolo 99** Raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati
- Articolo 100** Distribuzione dell'energia elettrica
- Articolo 101** Distribuzione del gas
- Articolo 102** Ricarica dei veicoli elettrici
- Articolo 103** Produzione di energia da fonti rinnovabili, da cogenerazione e reti di teleriscaldamento
- Articolo 104** Telecomunicazioni

CAPO V – RECUPERO URBANO, QUALITÀ ARCHITETTONICA E INSERIMENTO PAESAGGISTICO

- Articolo 105 Pubblico decoro, manutenzione e sicurezza nelle costruzioni e nei luoghi
- Articolo 106 Facciate degli edifici ed elementi architettonici di pregio
- Articolo 107 Elementi aggettanti delle facciate, parapetti e davanzali
- Articolo 108 Allineamenti
- Articolo 109 Piano del colore
- Articolo 110 Coperture degli edifici
- Articolo 111 Illuminazione pubblica
- Articolo 112 Griglie ed intercapedini
- Articolo 113 Antenne ed impianti di condizionamento a servizio degli edifici ed altri impianti tecnici
- Articolo 114 Serramenti esterni degli edifici
- Articolo 115 Insegne commerciali, mostre, vetrine, tende, targhe
- Articolo 116 Cartelloni pubblicitari
- Articolo 117 Muri di cinta e di sostegno
- Articolo 118 Beni culturali ed edifici storici
- Articolo 119 Cimiteri monumentali e storici
- Articolo 120 Progettazione dei requisiti di sicurezza per i luoghi pubblici urbani

CAPO VI – ELEMENTI COSTRUTTIVI

- Articolo 121 Superamento barriere architettoniche, rampe e altre misure per l'abbattimento di barriere architettoniche
- Articolo 122 Serre bioclimatiche o serre solari
- Articolo 123 Impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili a servizio degli edifici
- Articolo 124 Coperture, canali di gronda e pluviali
- Articolo 125 Strade, passaggi privati e rampe
- Articolo 126 Cavedi, cortili, pozzi di luce e chiostrine
- Articolo 127 Intercapedini, griglie di areazione e canalizzazioni
- Articolo 128 Recinzioni
- Articolo 129 Materiali, tecniche costruttive degli edifici
- Articolo 130 Disposizioni relative alle aree di pertinenza
- Articolo 131 Piscine
- Articolo 132 Altre opere di corredo degli edifici

TITOLO IV – VIGILANZA E SISTEMI DI CONTROLLO

- Articolo 133 Esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo delle trasformazioni ed usi del territorio
- Articolo 134 Vigilanza durante l'esecuzione dei lavori
- Articolo 135 Sanzioni per violazione delle norme regolamentari

TITOLO V – NORME TRANSITORIE

- Articolo 136 Aggiornamento del regolamento edilizio
- Articolo 137 Disposizioni transitorie per l'adeguamento

Tabella 1 allegata all'articolo 65 – Esempio di cartello di cantiere con riportate le indicazioni minime inderogabili

Tabella 2 allegata all'articolo 130 – Definizione dei volumi di vaso minimi calcolati per superfici scolanti impermeabili VA1 e VA2

ALLEGATO A – PIANO DEL COLORE DEL RICETTO – (estratto)

ALLEGATO B - ESTRATTO "Censimento GUARINI" ex L.R. n° 35/95

ALLEGATO C - *Attuazione della legge regionale 7 aprile 2000, n. 43 (Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento atmosferico). Aggiornamento del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria, ai sensi degli articoli 8 e 9 decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351. Stralcio di Piano per il riscaldamento ambientale e il condizionamento.*

ALLEGATO ENERGETICO AMBIENTALE

NORMA TRANSITORIA

Per quanto indicato nella PARTE SECONDA del presente documento, si rimanda alle disposizioni del vigente Regolamento Edilizio Comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 74 del 17 dicembre 2003 ed alle successive modifiche e/o integrazioni dello stesso.

PARTE PRIMA PRINCIPI GENERALI E DISCIPLINA GENERALE DELL'ATTIVITA' EDILIZIA

CAPO I – LE DEFINIZIONI UNIFORMI DEI PARAMETRI URBANISTICI ED EDILIZI

Articolo 1 – Superficie territoriale (ST)

Superficie reale di una porzione di territorio oggetto di intervento di trasformazione urbanistica. Comprende la superficie fondiaria e le aree per dotazioni territoriali ivi comprese quelle esistenti.

La superficie territoriale si misura in metri quadrati (mq).

Le aree per dotazioni territoriali sono definite all'articolo 6.

Per superficie reale si intende l'area complessiva come definita dal PRGC.

Articolo 2 – Superficie fondiaria (SF)

Superficie reale di una porzione di territorio destinata all'uso edificatorio. È costituita dalla superficie territoriale al netto delle aree per dotazioni territoriali ivi comprese quelle esistenti.

La superficie fondiaria si misura in metri quadrati (mq).

Le aree per dotazioni territoriali sono definite all'articolo 6.

Per superficie reale si intende l'area complessiva come definita dal PRGC.

Articolo 3 – Indice di edificabilità territoriale (IT)

Quantità massima di superficie edificabile su una determinata superficie territoriale, comprensiva dell'edificato esistente.

L'indice di edificabilità territoriale si misura in metri quadrati su metri quadrati (mq/mq).

Ai fini del corretto calcolo dell'IT occorre utilizzare la superficie lorda ($IT=SL/ST$)

Articolo 4 – Indice di edificabilità fondiaria (IF)

Quantità massima di superficie edificabile su una determinata superficie fondiaria, comprensiva dell'edificato esistente.

L'indice di edificabilità fondiaria si misura in metri quadrati su metri quadrati (mq/mq).

Ai fini del corretto calcolo dell'IF occorre utilizzare la superficie lorda ($IF=SL/SF$)

Articolo 5 – Carico Urbanistico (CU)

Fabbisogno di dotazioni territoriali di un determinato immobile o insediamento in relazione alla sua entità e destinazione d'uso.

Costituiscono variazione del carico urbanistico l'aumento o la riduzione di tale fabbisogno conseguenti all'attuazione di interventi urbanistico-edilizi ovvero a mutamenti di destinazione d'uso.

Il carico urbanistico si misura in metri quadrati (mq).

Articolo 6 – Dotazioni territoriali (DT)

Infrastrutture, servizi, attrezzature, spazi pubblici o di uso pubblico e ogni altra opera di urbanizzazione e per la sostenibilità (ambientale, paesaggistica, socio-economica e territoriale) prevista dalla legge o dal piano.

Le dotazioni territoriali si misurano in metri quadrati (mq).

Sono le aree destinate dallo strumento urbanistico ai servizi pubblici e alle infrastrutture, alla viabilità e agli impianti costituenti opere di urbanizzazione primaria, secondaria e indotta; tra queste vanno computate sia le aree già acquisite o da acquisire da parte della Pubblica Amministrazione, sia quelle assoggettate o da assoggettare ad uso pubblico, ai sensi degli artt. 21, 22 e 51 della L.R. n. 56/77 smi

Articolo 7 - Sedime

Impronta a terra dell'edificio o del fabbricato, corrispondente alla localizzazione dello stesso sull'area di pertinenza.
Il sedime si misura in metri quadrati (mq).

Articolo 8 – Superficie coperta (SC)

Superficie risultante dalla proiezione sul piano orizzontale del profilo esterno perimetrale della costruzione fuori terra, con esclusione degli aggetti e sporti inferiori a m 1,50.

La superficie coperta si misura in metri quadrati (mq).

Rientrano nel profilo esterno perimetrale le tettoie, le logge, i "bow window", i vani scala, i vani degli ascensori, i porticati e le altre analoghe strutture.

Articolo 9 – Superficie permeabile (SP)

Porzione di superficie territoriale o fondiaria priva di pavimentazione o di altri manufatti permanenti, entro o fuori terra, che impediscano alle acque meteoriche di raggiungere naturalmente la falda acquifera.

La superficie permeabile si misura in metri quadrati (mq).

Articolo 10 – Indice di permeabilità (IPT/IPF)

a) **Indice di permeabilità territoriale (IPT):** Rapporto tra la superficie permeabile e la superficie territoriale.

b) **Indice di permeabilità fondiaria (IPF):** Rapporto tra la superficie permeabile e la superficie fondiaria.

L'indice di permeabilità territoriale e l'indice di permeabilità fondiaria si esprimono in percentuale (%) e rappresentano la percentuale di superficie permeabile rispetto alla superficie territoriale o fondiaria ($IPT=SP/ST$ o $IPF=SP/SF$).

Articolo 11 – Indice di copertura (IC)

Rapporto tra la superficie coperta e la superficie fondiaria.

L'indice di copertura si esprime in percentuale (%) e rappresenta il rapporto tra la superficie coperta edificata e/o edificabile e la superficie fondiaria ($IC=SC/SF$).

Articolo 12 – Superficie totale (STot)

Somma delle superfici di tutti i piani fuori terra, seminterrati e interrati comprese nel profilo perimetrale esterno dell'edificio.

La superficie totale si misura in metri quadrati (mq).

Articolo 13 – Superficie lorda (SL)

Somma delle superfici di tutti i piani comprese nel profilo perimetrale esterno dell'edificio escluse le superfici accessorie.

La superficie lorda si misura in metri quadrati (mq).

Rientrano nella superficie lorda: le verande, i "bow-window" e i piani di calpestio dei soppalchi.

Articolo 14 – Superficie utile (SU)

Superficie di pavimento degli spazi di un edificio misurata al netto della superficie accessoria e di murature, pilastri, tramezzi, sguinci e vani di porte e finestre.

La superficie utile si misura in metri quadrati (mq).

Le soglie di passaggio da un vano all'altro e gli sguinci di porte e finestre sono convenzionalmente considerate superfici non destinate al calpestio fino ad una profondità massima di 0,50 m e, come tali, sono dedotte dalle superfici utili; soglie e sguinci di profondità maggiore saranno invece computati per intero come superfici destinate al calpestio e pertanto utili.

Articolo 15 – Superficie accessoria (SA)

Superficie di pavimento degli spazi di un edificio aventi carattere di servizio rispetto alla destinazione d'uso della costruzione medesima, misurata al netto di murature, pilastri, tramezzi, sguinci, vani di porte e finestre. La superficie accessoria ricomprende:

- a) i portici, i "piani pilotis" e le gallerie pedonali;
- b) i ballatoi, le logge, i balconi, le terrazze e le serre solari finalizzate alla captazione diretta dell'energia solare e all'esclusivo miglioramento dei livelli di isolamento termico, ai sensi della normativa vigente;
- c) le cantine e i relativi corridoi di servizio;
- d) i sottotetti per la porzione avente altezza pari o inferiore a m 1,80;
- e) i sottotetti con altezza media interna inferiore a m 2,40, escludendo dal conteggio la porzione inferiore a m 1,80;
- f) i volumi tecnici, i cavedi e le relative parti comuni;
- g) gli spazi o locali destinati alla sosta e al ricovero degli autoveicoli ad esclusione delle autorimesse che costituiscono attività imprenditoriale;
- h) le parti comuni, quali i locali di servizio in genere, gli spazi comuni di collegamento orizzontale, come androni, corridoi e disimpegni, i vani scala e i vani degli ascensori, i depositi.

La superficie accessoria si misura in metri quadrati (mq).

Per quanto riguarda la misurazione dell'altezza del sottotetto, punto d), si intende l'altezza lorda di cui all'articolo 26.

Articolo 16 – Superficie complessiva (SCom)

Somma della superficie utile e del 60% della superficie accessoria. ($SC=SU+60\%SA$)

La superficie complessiva si misura in metri quadrati (mq).

La superficie complessiva è il parametro da utilizzare ai fini del calcolo del costo costruzione, ai sensi del Decreto ministeriale lavori pubblici 10 maggio 1977, n. 801 (determinazione del costo di costruzione di nuovi edifici).

Articolo 17 – Superficie calpestabile (SCa)

Superficie risultante dalla somma delle superfici utili (SU) e delle superfici accessorie (SA) di pavimento.

La superficie calpestabile si misura in metri quadrati (mq).

Articolo 18 – Sagoma

Conformazione planivolumetrica della costruzione fuori terra nel suo perimetro considerato in senso verticale ed orizzontale, ovvero il contorno che viene ad assumere l'edificio, ivi comprese le strutture perimetrali, nonché gli aggetti e gli sporti superiori a m 1,50.

Negli edifici esistenti, oggetto di interventi volti al miglioramento della resistenza alle sollecitazioni sismiche, la sagoma si calcola al netto dei maggiori spessori da aggiungere, sino ad un massimo di 25 cm, a quelli rilevati ed asseverati dal progettista, compatibilmente con la salvaguardia di facciate, murature ed altri elementi costruttivi e decorativi di pregio storico ed artistico, nonché con la necessità estetica di garantire gli allineamenti o le conformazioni diverse, orizzontali, verticali e delle falde dei tetti che caratterizzano le cortine degli edifici urbani e rurali di antica formazione.

Articolo 19 – Volume totale o volumetria complessiva (V)

Volume della costruzione costituito dalla somma della superficie totale di ciascun piano per la relativa altezza lorda.

Il volume si misura in metri cubi (mc).

Al fine del calcolo del volume la superficie totale di ciascun piano è calcolata al netto di eventuali soppalchi.

Articolo 20 – Piano fuori terra

Piano dell'edificio il cui livello di calpestio sia collocato in ogni sua parte ad una quota pari o superiore a quella del terreno posto in aderenza all'edificio.

Articolo 21 – Piano seminterrato

Piano di un edificio il cui pavimento si trova ad una quota inferiore (anche solo in parte) a quella del terreno posto in aderenza all'edificio e il cui soffitto si trova ad una quota superiore rispetto al terreno posto in aderenza all'edificio.

Articolo 22 – Piano interrato

Piano di un edificio il cui soffitto si trova ad una quota inferiore rispetto a quella del terreno posto in aderenza all'edificio.

Articolo 23 – Sottotetto

Spazio compreso tra l'intradosso della copertura dell'edificio e l'estradosso del solaio del piano sottostante.
Per sottotetto si intende lo spazio sottostante a copertura non piana.

Articolo 24 - Soppalco

Partizione orizzontale interna praticabile, ottenuta con la parziale interposizione di una struttura portante orizzontale in uno spazio chiuso.

Articolo 25 – Numero dei piani (NP)

È il numero di tutti i livelli dell'edificio che concorrono, anche parzialmente, al computo della superficie lorda (SL).
Dal computo del numero dei piani sono esclusi quelli il cui livello di calpestio risulti interamente interrato, e che non emergano dal suolo per più di m 1,20, nonché gli eventuali soppalchi, mentre sono inclusi nel numero dei piani quelli che emergono dal suolo per più di m 1,20 misurati dal più alto dei punti dell'intradosso del soffitto all'estremità inferiore della quota del terreno posta in aderenza all'edificio prevista dal progetto.
Il conteggio del numero dei piani si considera per ogni porzione di edificio.
Dal computo del numero dei piani sono esclusi quelli delimitati a livello superiore dalle falde inclinate delle coperture anche quando concorrono al computo della SL.

Articolo 26 – Altezza lorda (HL)

Differenza fra la quota del pavimento di ciascun piano e la quota del pavimento del piano sovrastante.
Per l'ultimo piano dell'edificio si misura l'altezza del pavimento fino all'intradosso del soffitto e della copertura.
L'altezza lorda si misura in metri (m).
Si chiarisce che l'altezza dell'ultimo piano dell'edificio si calcola dalla quota del pavimento all'intradosso del soffitto o copertura.

Articolo 27 – Altezza del fronte (HF)

L'altezza del fronte o della parete esterna di un edificio è delimitata:
- all'estremità inferiore, dalla quota del terreno posta in aderenza all'edificio prevista dal progetto;
- all'estremità superiore, dalla linea di intersezione tra il muro perimetrale e la linea di intradosso del solaio di copertura, per i tetti inclinati, ovvero dalla sommità delle strutture perimetrali, per le coperture piane.
L'altezza del fronte si calcola come differenza di quota tra l'estremità superiore e inferiore e si misura in metri (m), senza tenere conto degli accessi ai piani interrati costituiti da rampe, scale e viabilità privata.
Dal computo dell'altezza dei fronti sono esclusi i volumi tecnici come definiti dall'art. 31.

Articolo 28 – Altezza dell'edificio (H)

Altezza massima tra quella dei vari fronti.
L'altezza del fronte si misura in metri (m).

Articolo 29 – Altezza utile (HU)

Altezza del vano misurata dal piano di calpestio all'intradosso del solaio sovrastante, senza tener conto degli elementi strutturali emergenti. Nei locali aventi soffitti inclinati o curvi, l'altezza utile si determina calcolando l'altezza media ponderata.

L'altezza utile si misura in metri (m).

L'altezza media ponderata si ottiene, convenzionalmente, dividendo il volume netto del locale per l'area netta del pavimento ricavata escludendo le soglie di passaggio da un vano all'altro e gli sguinci di porte e finestre, fino ad una profondità massima di 0,50 m. Il volume è la sommatoria dei volumi delle diverse parti omogenee nelle quali risulta conveniente scomporre il locale al fine di effettuare i conteggi.

Articolo 30 – Distanze (D)

Lunghezza del segmento minimo che congiunge l'edificio con il confine di riferimento (di proprietà, stradale, tra edifici o costruzioni, tra i fronti, di zona o di ambito urbanistico, ecc...), in modo che ogni punto della sua sagoma rispetti la distanza prescritta.

La distanza si misura in metri (m).

Le opere interrato devono distare dal confine di riferimento almeno m 3,00.

Per confine stradale si intende o il confine della strada definito nel "Nuovo Codice della Strada", decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 s.m.i. o, in sua assenza, il ciglio della strada come definito dalla vigente normativa statale, vedi art. 2 del D.M. 1 aprile 1968, n. 1404.

Articolo 31 – Volume tecnico

Sono volumi tecnici i vani e gli spazi strettamente necessari a contenere ed a consentire l'accesso alle apparecchiature degli impianti tecnici al servizio dell'edificio (idrico, termico, di condizionamento e di climatizzazione, di sollevamento, elettrico, di sicurezza, telefonico, ecc...).

Sono considerati volumi tecnici quelli impegnati da impianti tecnici necessari al funzionamento del fabbricato, sia sistemati entro il corpo del medesimo sia al di fuori.

Nei volumi tecnici rientrano le opere di natura tecnica che è necessario collocare al di sopra dell'ultimo solaio, quali torrioni dei macchinari degli ascensori o dei montacarichi, torrioni delle scale, camini, torri di esalazione, ciminiera, antenne, impianti per il riscaldamento e il condizionamento, impianti per l'utilizzo di fonti energetiche alternative, opere e manufatti utili a prevenire le cadute dall'alto, ecc...

Articolo 32 - Edificio

Costruzione stabile, dotata di copertura e comunque appoggiata o infissa al suolo, isolata da strade o da aree libere, oppure separata da altre costruzioni mediante strutture verticali che si elevano senza soluzione di continuità dalle fondamenta al tetto, funzionalmente indipendente, accessibile alle persone e destinata alla soddisfazione di esigenze perduranti nel tempo.

Articolo 33 – Edificio unifamiliare

Per edificio unifamiliare si intende quello riferito ad un'unica unità immobiliare urbana di proprietà esclusiva, funzionalmente indipendente, che disponga di uno o più accessi autonomi dall'esterno e destinato all'abitazione di un singolo nucleo familiare.

Articolo 34 - Pertinenza

Opera edilizia legata da un rapporto di strumentalità e complementarietà rispetto alla costruzione principale, non utilizzabile autonomamente e di dimensioni modeste o comunque rapportate al carattere di accessorietà.

Articolo 35 - Balcone

Elemento edilizio praticabile e aperto su almeno due lati, a sviluppo orizzontale in aggetto, munito di ringhiera o parapetto e direttamente accessibile da uno o più locali interni.

Articolo 36 - Ballatoio

Elemento edilizio praticabile a sviluppo orizzontale, e anche in aggetto, che si sviluppa lungo il perimetro di una muratura con funzione di distribuzione, munito di ringhiera o parapetto.

Articolo 37 – Loggia/Loggiato

Elemento edilizio praticabile coperto, non aggettante, aperto su almeno un fronte, munito di ringhiera o parapetto, direttamente accessibile da uno o più vani interni.

Articolo 38 - Pensilina

Elemento edilizio di copertura posto in aggetto alle pareti perimetrali esterne di un edificio e priva di montanti verticali di sostegno.

Articolo 39 – Portico/Porticato

Elemento edilizio coperto al piano terreno degli edifici, intervallato da colonne o pilastri aperto su uno o più lati verso i fronti esterni dell'edificio.

Articolo 40 - Terrazza

Elemento edilizio scoperto e praticabile, realizzato a copertura di parti dell'edificio, munito di ringhiera o parapetto, direttamente accessibile da uno o più locali interni.

Articolo 41 - Tettoia

Elemento edilizio di copertura di uno spazio aperto sostenuto da una struttura discontinua, adibita ad usi accessori oppure alla fruizione protetta di spazi pertinenziali.

Articolo 42 - Veranda

Locale o spazio coperto avente le caratteristiche di loggiato, balcone, terrazza o portico, chiuso sui lati da superfici vetrate o con elementi trasparenti e impermeabili, parzialmente o totalmente apribili.

La veranda si differenzia dalla serra solare, in quanto la seconda è finalizzata alla captazione diretta dell'energia solare e all'esclusivo miglioramento dei livelli di isolamento termico ai sensi della normativa vigente.

Non è considerata veranda lo spazio chiuso da tende apribili, fioriere e zanzariere.

Articolo 43 – Indice di densità territoriale (DT)

Quantità massima di volume edificabile su una determinata superficie territoriale, comprensiva dell'edificio esistente.

L'indice di densità territoriale si misura in metri cubi su metri quadrati (mc/mq).

L'indice di densità territoriale ($DT=V/ST$) viene utilizzato per l'applicazione dell'articolo 23 della L.R. n. 56/77 smi nelle zone a destinazione residenziale del PRGC.

Ai fini del calcolo del presente parametro, per volume edificabile si intende la somma dei prodotti della superficie lorda (SL) di ciascun piano, al netto di eventuali soppalchi, per la relativa altezza lorda.

Articolo 44 – Indice di densità fondiaria (DF)

Quantità massima di volume edificabile su una determinata superficie fondiaria, comprensiva dell'edificato esistente.

L'indice di densità fondiaria si esprime in metri cubi su metri quadrati (mc/mq).

L'indice di densità fondiaria ($DF=V/SF$) viene utilizzato per l'applicazione dell'art. 23 della L.R. n. 56/77 smi nelle zone a destinazione residenziale del PRGC.

Ai fini del calcolo del presente parametro, per volume edificabile si intende la somma dei prodotti della superficie lorda (SL) di ciascun piano, al netto di eventuali soppalchi, per la relativa altezza lorda.

CAPO II – DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI GENERALI IN MATERIA EDILIZIA

RICOGNIZIONE DELLE DISPOSIZIONI INCIDENTI SUGLI USI E LE TRASFORMAZIONI DEL TERRITORIO E SULL'ATTIVITÀ EDILIZIA

A	DISCIPLINA DEI TITOLI ABILITATIVI, DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI E DEL CERTIFICATO DI CONFORMITÀ EDILIZIA E DI AGIBILITÀ
	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 GIUGNO 2001, N. 380 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia)
	LEGGE REGIONALE 5 DICEMBRE 1977, N.56 (tutela ed uso del suolo), in particolare articoli 48.49.50.54
	LEGGE REGIONALE 8 LUGLIO 1999, N.19 (norme in materia edilizia e modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977, n.56 "tutela ed uso del suolo")
	LEGGE REGIONALE 14 LUGLIO 2009, N.20 (snellimento delle procedure in materia di edilizia urbanistica), in particolare Capoll
	A.1 Edilizia Residenziale
	LEGGE REGIONALE 6 AGOSTO 1998, N.21 (norme per il recupero a fini abitativi di sottotetti)
	CIRCOLARE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 GENNAIO 1999, N.1/PET (LEGGE REGIONALE 6 agosto 1998, n.21 "norme per il recupero a fini abitativi di sottotetti")
	LEGGE REGIONALE 29 aprile 2003, n.9 (norme per il recupero funzione dei rustici)
	CIRCOLARE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 settembre 2003, n. 5/PET (LEGGE REGIONALE 29 aprile 2003, n.9 "norme per il recupero funzione dei rustici")
	A.2 Edilizia non Residenziale
	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 settembre 2010, n. 160 (regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133)
	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 marzo 2013, n. 59 (regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n.5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n.35)
	LEGGE REGIONALE 5 dicembre 1977, n. 56 (tutela ed uso del suolo), in particolare articoli 25 e 26
	A.3 Impianti per la produzione di energia da fonti non rinnovabili
	DECRETO LEGISLATIVO 29 dicembre 2003, n.387 (attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità)
	DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 10 settembre 2010 (linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili)
	DECRETO LEGISLATIVO 3 marzo 2011, n.28 (attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE), in particolare articolo 11
	A.4 Condizioni di efficacia dei titoli edilizi e altri adempimenti generali
	DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n.81 (attuazione articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), in particolare articoli 90, comma9, lettere a),b) e c) e 99
	DECRETO LEGISLATIVO 6 settembre 1989, n.322 (norme sul sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art.24 della legge 23 agosto 1988, n.400) in particolare articolo 7 (Circa l'obbligo di fornire dati statici sui permessi di costruire, DIA, SCIA, e dell'attività edilizia delle pubbliche amministrazioni (articolo 7 D.P.R. n. 380/2001), il cui rilevamento è stato stabilito, da ultimo, dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 marzo 2011 " Approvazione del Programma Statistico Nazionale 2011-2013 edilizia pubblica")
B	REQUISITI E PRESUPPOSTI STABILITI DALLA LEGISLAZIONE URBANISTICA E SETTORIALE CHE DEVONO ESSERE OSSERVATI NELL'ATTIVITÀ EDILIZIA
	B.1 Limiti inderogabili di densità, altezza, distanza fra fabbricati e dai confini
	DECRETO MINISTERIALE 2 aprile 1968 n.1444 (limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi, da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art.17 della legge n.765 del 1967)

	CODICE CIVILE, in particolare articoli 873,905,906 e 907
	D.M. 14 gennaio 2008 (approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni), in particolare paragrafo 8.4.1.
	LEGGE 17 agosto 1942, n.1150 (legge urbanistica), in particolare articolo 41 -sexies
	LEGGE 24 marzo 1989, n. 122 (disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate nonché modificazione di alcune norme del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n.393), in particolare articolo 9
	DECRETO LEGISLATIVO 30 maggio 2008, n.115 (autorizzazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e dei servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE)
	LEGGE REGIONALE 5 dicembre 1977, n.56 (Tutela ed uso del suolo), in particolare articolo 23
	DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE 1 agosto 2003, n.20-10187 (istruzioni per la determinazione dei valori minimi ammissibili delle altezze interne dei locali degli edifici esistenti di vecchia costruzione, oggetto di interventi di recupero edilizia)
B.2 Rispetti (strade, ferroviario, aeroportuale, cimiteriale, degli acquedotti e impianti di depurazione, degli elettrodotti, dei gasdotti, del demanio marittimo)	
B.2.1 Fasce di rispetto stradali	
	DECRETO LEGISLATIVO 30 aprile 1992, n.285 (nuovo codice della strada) in particolare articoli 16,17 e 18
	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 dicembre 1992 n.495 (regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), in particolare articoli 26,27 e 28
	DECRETO INTERMINISTERIALE 1aprile 1968, n.1404 (distanze minime a protezione del nastro stradale da osservarsi nella edificazione fuori del perimetro dei centri abitati, di cui all'articolo 19 della Legge n. 765 del 1967
	DECRETO INTRMINISTERIALE 2 aprile 1968, n.1404 (limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi, da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art.17 della legge n.765 del 1967), in particolare articolo 9 per distanze minime tra fabbricati tra i quali siano interposte strade destinate al traffico veicolare
	DECRETO MINISTERIALE 5 novembre 2001, n.6792 (norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade)
	LEGGE REGIONALE 5 dicembre 1977, n.56 (Tutela ed uso del suolo), in particolare articolo 27
B.2.2 Rispetti ferroviari (tramvie, ferrovie metropolitane e funicolari terrestri su rotaia)	
	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 Luglio 1980, n.753 (Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto) in particolare titolo III, articoli da 49 a 60
	LEGGE REGIONALE 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo), in particolare articolo 27
	LEGGE REGIONALE 7 agosto 2006, n. 31 (disposizioni di principio per l'autorizzazione alla deroga delle distanze legali lungo le ferrovie in concessione ai sensi dell'articolo60 del Decreto del Presidente della Repubblica n.753 del 1980)
B.2.3 Fasce di rispetto degli aeroporti e aerodromi	
	REGIO DECRETO 30 marzo 1942, n.327 (codice della navigazione), in particolare articoli 707,714 e 715
B.2.4 Rispetto cimiteriale	
	REGIO DECRETO 27 luglio 1934 n.1265 (approvazione del testo unico delle leggi sanitarie), in particolare articolo 338, come modificato dall'articolo 28 della legge 1 agosto 2002,n. 166
	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 settembre 1990, n.285 (Approvazione del Regolamento di Polizia Mortuaria), in particolare articolo 57
	LEGGE REGIONALE 5 dicembre 1977, n.56 (Tutela ed uso del suolo), in particolare articolo 27
B.2.5 Fascia di rispetto dei corsi d'acqua (e altre acque pubbliche)	
	REGIO DECRETO 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie), in particolare articolo 96, comma primo, lettera f
	LEGGE REGIONALE 5 dicembre 1977, n.56 (tutela ed uso del suolo), in particolare articolo 29
B.2.6 Fascia di rispetto degli acquedotti (aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano)	
	DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006, n.152 (norme in materia ambientale), in particolare articoli 94,134 e 163

	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 dicembre 2006, n.15/R (regolamento regionale recante: disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano “Legge regionale 29 dicembre 2000, n.61”)
	B.2.6bis Superficie dell’area oggetto di concessione e di protezione assoluta delle acque minerali e termali
	LEGGE REGIONALE 12 luglio 1994, n.25 (ricerca e coltivazione di acque minerali termali), in particolare articolo 19
	B.2.7 Fascia di rispetto dei depuratori
	DELIBERA DEL COMITATO DEI MINISTRI PER LA TUTELA DELLE ACQUE DALL’INQUINAMENTO 4 febbraio 1977 (Criteri, metodologie e norme tecniche generali di cui all’ art.2, lettere b), d), ed e), della legge 10 maggio 1976, n.319, recante norme per la tutela delle acque dall’inquinamento), in particolare punto 1.2 dell’allegato 4
	B.2.8 Distanze dalle sorgenti di campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici
	LEGGE 22 febbraio 2001, n.36 (Legge quadro sulla protezione delle esposizioni a campi elettrici, magnetici e elettromagnetici)
	DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI dell’ 8 luglio 2003 (fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti)
	DECRETO DEL MINISTERO DELL’AMBIENTE 10 settembre 1998, n.381 (regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana), si vedano anche le LINEE GUIDA applicative del D.M. 381/98 redatte dal Ministero dell’Ambiente
	DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI dell’ 8 luglio 2003 (fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz)
	DECRETO DEL MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 29 maggio 2008 (approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto degli elettrodotti)
	DECRETO LEGISLATIVO 19 novembre 2007 n.257 (attuazione della direttiva 2004/40/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici – campi elettromagnetici)
	LEGGE REGIONALE 26 aprile 1984, n.23 (disciplina delle funzioni regionali inerenti l’impianto di opere elettriche aventi tensioni fino a 150.000 volt)
	LEGGE REGIONALE 3 agosto 2004, n. 19 (Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici)
	DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 settembre 2005, n. 16-757 (Legge regionale 3 agosto 2004, n.19 “Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici. Direttiva tecnica in materia di localizzazione degli impianti radioelettrici, spese per attività istruttorie e di controllo, redazione del regolamento comunale, programmi localizzativi, procedure per il rilascio delle autorizzazioni e del parere tecnico”)
	B.2.9 Fascia di rispetto dei metanodotti
	DECRETO DEL MINISTERO DELL’INTERNO 24 novembre 1984 (norme di sicurezza antincendio per il trasporto, la distribuzione, l’accumulo e l’utilizzazione di gas naturale con densità non superiore a 0.8). (a decorrere dalla data di entrata in vigore (cioè 4.11.2008) dei DD.M.Silv.Econ. del 16/04/2008 e del 17/04/2008 sono abrogate le seguenti parti: le descrizioni di cui alla parte prima e quarta, per quanto inerente agli impianti di trasporto, ai sensi del DD.M.Silv.Econ. del 17/04/2008, la sezione 1 (disposizioni generali), la sezione 3 (condotte con pressione massima d’esercizio non superiore a 5bar), la sezione 4 (impianti di riduzione della pressione), la sezione 5 (installazioni interne alle utenze industriali) e le Appendici: “attraversamento in tubo di protezione” e “cunicolo di protezione” ai sensi del DD.M.Silv.Econ. del 16/04/2008)
	DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 16 aprile 2008 (regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e dei sistemi di distribuzione e di linee dirette di gas naturale con densità non superiore a 0.8)
	DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 17 aprile 2008 (regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0.8)
	B.2.10 Demanio fluviale e lacuale
	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 dicembre 2004, n. 14/R (regolamento regionale recante: prime disposizioni per il rilascio delle concessioni per l’utilizzo dei beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni “legge regionale 18 maggio 2004, n.12)

	B.2.11 Aree sciabili e fasce di rispetto da impianti di risalita e piste
	LEGGE REGIONALE 26 gennaio 2009, n. 2 (norme in materia di sicurezza nella pratica dello sport montani invernali ed estivi e disciplina dell'attività di volo in zone di montagna)
	B.3 Servitù militari
	DECRETO LEGISLATIVO 15 marzo 2010, n. 66 (codice dell'ordinamento militare), in particolare il Libro II, titolo VI articolo 320 e ss. (limitazioni a beni e attività altrui nell'interesse della difesa)
	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 marzo 2010, n.90 (testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246) in particolare il titolo VI (limitazioni a beni e attività altrui nell'interesse della difesa)
	DECRETO MINISTERIALE 20 aprile 2006 Applicazione della parte aeronautica del Codice di navigazione, di cui al D.lgs. 9 maggio 2005, n.96, e successive modificazioni)
	B.4 Accessi stradali
	DECRETO LEGISLATIVO 30 aprile 1992, n.285 (nuovo codice della strada) in particolare articolo 22
	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 dicembre 1992, n.495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada) in particolare articoli 44,45 e 46
	DECRETO DEL MINISTERO PER LE INFRASTRUTTURE 5 novembre 2001 (norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade)
	B.5 Zone interessate da stabilimenti a rischi di incidente rilevante
	DECRETO LEGISLATIVO 26 giugno 2015, n.105 (attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose)
	DECRETO DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 9 maggio 2001 (requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione urbanistica e territoriale per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante)
	DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26luglio 2010, n.17-377 (linee guida per la valutazione del rischio industriale nell'ambito della pianificazione territoriale)
	B.6 Siti contaminati
	DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n.152 (norme in materia ambientale), in particolare parte Quarta, Titolo V "Bonifica di siti contaminati"
	DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE 25 ottobre 1999, n.471 (regolamento recante criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1977, n.22, e successive modificazioni e integrazioni)
	LEGGE REGIONALE n.7 aprile 2000, n.42 (bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati (articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.22 da ultimo modificato dalla legge 9 dicembre 1998, n.426). approvazione del piano regionale di bonifica delle aree inquinate. Abrogazione della legge regionale 28 agosto 1995, n.71)
	LEGGE REGIONALE 23 aprile 2007, n.9 (legge finanziaria per l'anno 2007), in particolare art. 43
C.	VINCOLI E TUTELE
	C.1 Beni culturali (immobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico e antropologico)
	DECRETO LEGISLATIVO 22 gennaio 2004, n.42 (codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002,n.137), in particolare Partell, Titolo I, capo I
	LEGGE REGIONALE del 14 marzo 1995, n. 35 (individuazione, tutela e valorizzazione dei beni culturali architettonici nell'ambito comunale)
	C.2 Beni paesaggistici e valorizzazione del paesaggio
	DECRETO LEGISLATIVO 22 gennaio 2004, n.42 (codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002,n. 137), in particolare partellIII
	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 febbraio 2017, n.31 (regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata)
	DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 dicembre 2005 (individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell'articolo 146, comma 3, del codice dei beni culturale e del paesaggio di cui al d.lgs. 22 gennaio 2004,n.42)
	DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONISGLIO DEI MINISTRI 9 febbraio 2011 (valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale con riferimento alle norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti del 14 gennaio 2008
	LEGGE REGIONALE 3 aprile 1989, n. 20 (norme in materia di tutela dei beni culturali, ambientali e paesaggistici)

	LEGGI REGIONALI 1 dicembre 2008, n.32 (Provvedimenti urgenti di adeguamento al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42 “codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002 n.137”
	LEGGI REGIONALI 16 giugno 2008, n.14 (norme per la valorizzazione del paesaggio)
	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 gennaio 2017, n.2/R (regolamento regionale recante: attuazione dell’articolo 3, comma 3ter della legge regionale 10 febbraio 2009, n.4 “gestione e promozione economica delle foreste”)
	DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 settembre 2015, n.26-2131 (linee guida per l’adeguamento dei piani regolatori e dei regolamenti edilizi alle indicazioni di tutela per il sito UNESCO “paesaggi vitivinicoli del Piemonte: Langhe-Roero e Monferrato”)
	DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 3 ottobre 2017, n. 233-35836 (Approvazione del piano paesaggistico regionale ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1977, n.56 tutela dell’uso del suolo)
C.3 Vincolo idrogeologico	
	REGIO DECRETO LEGGE 30 dicembre 1923, n.3267 (riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani)
	REGIO DECRETO 16 maggio 1926, n. 1126 (approvazione del regolamento per l’approvazione del R.D.L. 30 dicembre 1923, n.3267, concernente il riordinamento e la riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani)
	DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n.152 (norme in materia ambiente), in particolare articolo 61, comma 1, lettera g) e comma 5
	LEGGI REGIONALI 9 agosto 1989, n.45 (nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici – abrogazione legge regionale 12 agosto 1981, n.27
C.4 Vincolo idraulico	
	DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n.152 (norme in materia ambientale), in particolare articolo 115
	REGIO DECRETO 25 luglio 1904, n.523 (testo unico per le disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie) in particolare articolo 98
	REGIO DECRETO 8 maggio 1904, n. 368 (regolamento per la esecuzione del T.U. della legge 22 marzo 1900, n.195, e della Legge 7 luglio 1902, n. 333 sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi) in particolare il Titolo VI, capo I (disposizioni per la conservazione delle opere di bonificamento e loro pertinenze)
	DECRETO LEGISLATIVO 31 marzo 1998, n.112 (conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n.59), in particolare articolo 89 (funzioni conferite alle regioni e agli enti locali)
C.5 Aree naturali protette	
	LEGGI 6 dicembre 1991, n.394 (legge quadro sulle aree protette)
	LEGGI REGIONALI 29 giugno 2009, n.19 (testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità)
	LEGGI REGIONALI 3 agosto 2015, n. 19 (riordino del sistema di gestione delle aree protette regionali e nuove norme in materia di Sacri Monti. Modifiche alle legge regionale 29 giugno 2009, n.19 “testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità”)
C.6 Siti della rete natura 2000	
	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 settembre 1997, n. 357 (regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche)
	DECRETO DEL MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO 3 settembre 2002 (linee guida per la gestione dei siti natura 2000)
	DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 aprile 2014, n.54-7409 (L.r. 19/2009 “ testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità”, art.40. misure per la conservazione della tutela dei siti della rete natura 2000 del Piemonte. Approvazione
	DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 settembre 2014, n.22-368 (modifiche alla D.G.R. n.547409 del 07/04/2014 “L.r.19/2009. Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità, art. 40 misure per la conservazione e la tutela dei siti della rete natura del piemonte. Approvazione” e alla D.G.R. n. 31-7448 del 15/04/2014 “art.18 l.157/1992, art.40 l.r. 5/2012. Approvazione del calendario venatorio per la stagione 2014/2015 e delle relative istruzioni operative”)
	DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 gennaio 2016, n. 17-2814 (modifiche alla D.G.R. n. 54-7409 07/04/2014 “L.r. 19/2009. Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità, art.40. Misure di conservazione per la tutela dei siti della rete naturale 2000 del piemonte. Approvazione”)

	DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 febbraio 2016, n. 24-2976 (misure di conservazione per la tutela dei siti della rete natura 2000 del piemonte. Recepimento dei disposti di cui all'art. 39 della l.r. 22 dicembre 2015, n. 26" disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l'anno 2015". Modifica della D.G.R. n. 54-7409 del 07.04.2014)
	In aggiunta alle precedenti deliberazioni si rimanda alle" misure di conservazione Sito specifiche" pubblicate sul sito web istituzionale della Regione Piemonte
C.7 Interventi soggetti a valutazione di impatto ambientale	
	DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n.152 (norme in materia ambientale) in particolare Parte Prima e Seconda
	LEGGE REGIONALE 14 dicembre 1998, n.40 (disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione)
	DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 giugno 2008, n. 12-8931 (D.lgs. 152/2006 e s.m.i. "Norme in materia Ambientale". Primi indirizzi operativi per l'applicazione delle procedure in materia di valutazione ambientale strategica di piani e di programmi)
	DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 20 SETTEMBRE 2011, n. 129-25527 (aggiornamento degli allegati A1 e B2 alla legge regionale 14 dicembre 1998, n.40" Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione" in conseguenza delle modifiche agli allegati III e IV alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 operate dalla legge 23 luglio 2009, n.99)
	DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 febbraio 2016, n. 25-2977 (disposizioni per l'integrazione della procedura di valutazione ambientale strategica nei procedimenti di pianificazione territoriale e urbanistica ,ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1977, n.56 "Tutela ed uso del suolo")
D. NORMATIVA TECNICA	
D.1 Requisiti igienico-sanitari (dei locali di abitazione e dei luoghi di lavoro)	
	DECRETO DEL MINISTRO DELLA SANITA' 5 luglio 1975 (modificazioni delle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896, relativamente all'altezza minima ed ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali di abitazione), come modificato dal Decreto del Ministero della Sanità 9 giugno 1999 (modificazioni in materia di altezza minima e dei requisiti igienico-sanitari principali dei locali di abitazione)
	REGIO DECRETO 27 luglio 1934, n. 1265 (testo unico delle leggi sanitarie), in particolare articoli 218 e 344
	DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 (attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), in particolare articoli 63, 65, allegato IV e allegato XIII
D.2 Sicurezza statica e normativa antisismica	
	ORDINANZA DEL PRESEIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 marzo 2003, n.3274 (Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica) in particolare Allegato 1 (criteri per l'individuazione delle zone sismiche individuazione, formazione e aggiornamento degli elenchi nelle medesime zone) Allegato A (classificazione sismica dei comuni italiani)
	DECRETO DEL MINISTRO DELLA INFRASTRUTTURE 14 gennaio 2008 (approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni)
	CIRCOLARE DEL MINISTERO PER LE INFRASTRUTTURE 2 febbraio 2009, n. 617 (istruzioni per l'applicazione delle "Nuove norme tecniche per le costruzioni" di cui al D.M. 14 gennaio 2008)
	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia)
	DECRETO DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 15 maggio 1985 (accertamenti enorme tecniche per la certificazione di idoneità statiche delle costruzioni abusive (art.35, comma 4, legge 28 febbraio 1985, n.47), come modificato dal decreto del M. LL.PP. 20 settembre 1985)
	LEGGE REGIONALE 12 marzo 1985, n.19 (snellimento delle procedure di cui alla legge 2 febbraio 1974, n.64 in attuazione della legge 10 dicembre 1981, n.741)
	DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 agosto 2009, n.46-11968 (aggiornamento del piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria. Stralcio di piano per il riscaldamento ambientale e il condizionamento e disposizioni attuative in materia di rendimento energetico nell'edilizia ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettere a), b) e q) della legge regionale 28 maggio 2007, n.13 "disposizioni in materia di rendimento energetico nell'edilizia"
	DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 gennaio 2010, n. 11-13058 (approvazione delle procedure di controllo e gestione delle attività urbanistico-edilizie ai fini della prevenzione del rischio sismico attuative della nuova classificazione sismica del territorio piemontese)

	DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 dicembre 2011, n.4-3084 (D.G.R. n.11 –13058 del 19/01/2010. approvazione delle procedure di controllo e gestione delle attività urbanistico-edilizie ai fini della prevenzione del rischio sismico attuative della nuova classificazione sismica del territorio piemontese)
	DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 maggio 2014, n.65-7656 (individuazione dell'ufficio tecnico regionale ai sensi del D.P.R. 6 giugno 2001, n.380 e ulteriori modifiche e integrazioni alle procedure attuative di gestione e controllo delle attività urbanistico-edilizie ai fini della prevenzione del rischio sismico approvate con D.G.R. 12 dicembre 2011, n.4-3084)
D.3 Opere di conglomerato cementizio armato, normale o precompresso ad a struttura metallica	
	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n.380 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) in particolare articoli 53,58,59,60 e Parte II, capo II (articoli da 64 a 76)
D.4 Eliminazione e superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati pubblici e privati aperti al pubblico	
	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n.380 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) in Particolare Parte II Capo III
	LEGGE 5 febbraio 1992, n.104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) in particolare articolo 24
	LEGGE 9 gennaio 1989, n.13 (disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati)
	LEGGE 28 febbraio 1986, n.41 (disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato-legge finanziaria 1986), in particolare articolo 32, comma 20, secondo periodo
	DECRETO DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 14 giugno 1989, n. 236 (prestazioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche)
	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 luglio 1996, n.503 (regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici)
	CIRCOLARE DEL MINISTERO DELL'INTERNO 1 marzo 2002, n.4 (linee guida per la valutazione della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro ove siano presenti persone disabili)
D.5 Sicurezza degli impianti	
	DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 22 gennaio 2008, n.37 (regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n.248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici)
	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 aprile 1999, n.162 (regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonché della relativa licenza di esercizio)
	DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n.152 (norme in materia ambientale), in particolare parte quinta (norme in materia di tutela dell'aria e delle emissioni in atmosfera), Titolo I (prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera di impianti e attività) e Titolo II(impianti termici civili)
D.6 Prevenzione degli incendi e degli infortuni	
	DECRETO DEL PPRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 agosto 2011, n.151 (regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quarter, del decreto legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, della legge 30 luglio 2010, n.122
	DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 7 agosto 2012 (disposizioni relative alle modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n.151)
	DECRETO LEGISLATIVO 8 marzo, n.139 (riassetto alle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n.229)
	DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 16 maggio 1987 (norme di sicurezza antincendio per gli edifici di civile abitazione)
	DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 10 marzo 1998 (criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro)
	DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 22 febbraio 2006 (approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio di edifici e/o locali destinati a uffici)

	DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 18 settembre 2002 (approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private)
	DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 15 settembre 2005 (approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per i vani degli impianti di sollevamento ubicati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi)
	DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n.81 (attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n.123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro)
	DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 16 marzo 2012 (piano straordinario biennale adottato ai sensi dell'articolo 15, commi 7 e 8, del decreto legge 29 dicembre 2011, n.216, convertito, con modificazioni, della legge 24 febbraio 2012, n.14, concernente l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi delle strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre venticinque posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del Decreto del ministro dell'interno 9 aprile 1994, che non abbiano completato l'adeguamento alle suddette disposizioni di prevenzione incendi)
D.7 Demolizione o rimozione dell'amianto	
	DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n.81 (attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n.123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), in particolare articolo 256
	DECRETO LEGISLATIVO 25 luglio 2006, n. 257 attuazione della direttiva 2003/18/CE relativa alla protezione dei lavoratori dai rischi derivanti dall'esposizione all'amianto durante il lavoro)
	DECRETO MINISTERIALE 6 settembre 1994 (normative e metodologie tecniche di applicazione dell'art.6, comma 3, e dell'art.12 comma 2, della legge 27 marzo 1992, n.257, relativa alla cessazione dell'impiego dell'amianto)
	LEGGE REGIONALE 14 ottobre 2008, n.30 (norme per la tutela della salute, il risanamento dell'ambiente, la bonifica e lo smaltimento dell'amianto)
	DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 dicembre 2012, n. 40-5094 (approvazione del protocollo regionale per la gestione di esposti/segnalazioni relativi alla presenza di coperture in cemento – amianto negli edifici)
	DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 dicembre 2013, n.25-6899 (approvazione delle indicazioni operative per la rimozione e la raccolta di modeste quantità di materiali contenenti amianto in matrice cementizia o resinoidi presenti in utenze civili da parte di privati cittadini)
	DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 dicembre 2016, N.58-4532 (definizione della modalità di comunicazione della presenza di amianto ai sensi dell'art. 9 della L.R. 30/2008, in attuazione del Piano Regionale Amianto per gli anni 2016-2020 approvato con D.C.R. 1 marzo 2016, n.124-7279)
D.8 Contenimento del consumo energetico degli edifici e utilizzo fonti rinnovabili	
	DECRETO LEGISLATIVO 19 agosto 2005, n.192 (attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia)
	DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 26 giugno 2009 (linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici)
	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 agosto 1993, n.412 (regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici al fine del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art.4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n.10)
	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 2013, n.74 (regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.192)
	DECRETO LEGISLATIVO 3 marzo 2011, n.28 (attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE)
	DECRETO LEGISLATIVO 4 luglio 2014, n.102 attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE)
	DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 26 giugno 2015 (applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici)
	DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 26 giugno 2015 (schemi e modalità di riferimento per la compilazione della relazione tecnica di progetto ai fini dell'applicazione delle prescrizioni e dei requisiti minimi di prestazione energetica negli edifici)

	DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 26 giugno 2015 (adeguamento del decreto del ministro dello sviluppo economico, 26 giugno 2009 – linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici)
	DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 agosto 2009, n.46-11968 (aggiornamento del piano regolatore per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria. Stralcio di piano per il riscaldamento ambientale e il condizionamento e disposizioni attuative in materia di rendimento energetico nell'edilizia ai sensi dell'articolo 21, comma1, lettere a), b) e q) della legge regionale 28 maggio 2007, n.13 "disposizioni in materia di rendimento energetico nell'edilizia")
	DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 settembre 2015, n.14-2119 (disposizioni in materia di attestazione della prestazione energetica degli edifici in attuazione del d.lgs 192/2005 e s.m.i., del d.p.r. 75/2013 e s.m.i. del d.m. 26 giugno 2015 "adeguamento del decreto del ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2009. Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici" e degli articoli 39, comma 1, lettera g) e i) e 40 della l.r. 3/2015)
	DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 novembre 2015, n.24-2360 (deliberazione della giunta regionale 21 settembre 2015, n.14-2119 recante disposizioni in materia di attestazione della prestazione energetica degli edifici in attuazione del d.lgs.192/2005 e s.m.i. e del d.m. 26 giugno 2015. rettifica errori materiali)
D.9 Isolamento acustico (attivo e passivo) degli edifici	
	DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1 marzo 1991 (limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno)
	LEGGE 26 ottobre 1995, n.447 (legge quadro sull'inquinamento acustico)
	DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 novembre 1997 (determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore)
	DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 dicembre 1997 (determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici)
	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 ottobre 2011, n.227 (regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78 convertito, con modificazioni, della legge 30 luglio 2010, n.122), in particolare articolo 4
	LEGGE REGIONALE 20 ottobre 2000, n.52 (disposizione per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico), in particolare articoli 10,11 e 14
	DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 febbraio 2004, n.9-11616 (legge regionale 25 ottobre 2000, n.52 – art.3, comma 3, lettera c). criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico)
	DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 febbraio 2005, n. 46-14762 (legge regionale 25 ottobre 2000, n.52 – art.3, comma 3, lettera d). criteri per la redazione della documentazione di clima acustico)
	DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 giugno 2012, n. 24-4049 (disposizioni per il rilascio da parte delle amministrazioni comunali delle autorizzazioni in deroga ai valori limite per le attività temporanee, ai sensi dell'art.3, comma3, lettera b) della l.r. 25 ottobre 2000, n.52)
D.10 Produzione di materiali da scavo	
	DECRETO LEGGE 21 giugno 2013, n.69 (disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia, convertito, con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n.98), in particolare articoli 41 e 41-bis.
	DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006 N.152 (norme in materia ambientale), in particolare articoli 184-bis, comma 2-bis, 185, comma 1, lettera c), 186 e 226, comma 7
	DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 10 agosto 2012, n.161 (regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo)
	LEGGE REGIONALE 17 novembre 2016, n.23 (disciplina delle attività estrattive: disposizioni in materia di cave)
D.11 Tutela delle acque dell'inquinamento	
	DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n.152 (norme in materia ambientale), in particolare Parte terza, Sezione II (tutela delle acque dall'inquinamento)
	DELIBERA DEL COMITATO DEI MINISTRI PER LA TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO 4 febbraio 1977 (criteri, metodologie e norme tecniche generali di cui all'art.2, lettere b), d) ed e), della L.10 maggio 1976, n.319, recante norme per la tutela delle acque dall'inquinamento)
	LEGGE REGIONALE 30 aprile 1996, n.22 (ricerca, uso e tutela delle acque sotterranee)
	LEGGE REGIONALE 7 aprile 2003, n.6 (disposizioni in materia di autorizzazione agli scarichi delle acque reflue domestiche e modifiche alla legge regionale 30 aprile 1996, n. 22 "ricerca, uso e tutela delle acque sotterranee")

	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTE REGIONALE 29 luglio 2003, n.10/R (regolamento regionale recante: “disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica”)
	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTE REGIONALE 20 febbraio 2006, n.1/R (regolamento regionale recante: “disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne”)
	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTE REGIONALE 11 dicembre 2006, n.15/R (regolamento regionale recante: “disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano”)
	DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 13 marzo 2007, n.117-10731 (piano di tutela delle acque)
D.12 Prevenzione inquinamento luminoso e atmosferico	
	LEGGE REGIONALE 7 aprile 2000, n.43 (disposizioni per la tutela dell’ambiente in materia di inquinamento atmosferico. Prima attuazione del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell’aria)
E. REQUISITI TECNICI E PRESCRIZIONI SPECIFICHE PER ALCUNI INSEDIAMENTI O IMPIANTI	
E.1 Strutture commerciali	
	LEGGE REGIONALE 12 novembre 1999, n.28 (disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.114)
	DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 29 ottobre 1999, n.563-13414 (indirizzi generali e criteri di programmazione urbanistica per l’insediamento del commercio al dettaglio in sede fissa, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.114, come risultante dopo le ultime modifiche intervenute con la deliberazione del Consiglio regionale 20 novembre 2012, n.191-43016)
E.2 Strutture ricettive	
	LEGGE REGIONALE 14 luglio 1988, n.34 (modifiche ed integrazioni alle norme igienico-sanitarie delle strutture ricettive alberghiere ed extra alberghiere, L.R. 15 aprile 1985, n.31)
	LEGGE REGIONALE 31 agosto 1979, n.54 (disciplina dei complessi ricettivi all’aperto), in particolare allegati A e B
	LEGGE REGIONALE 15 aprile 1985, n. 31 (disciplina delle strutture ricettive extralberghiere)
	LEGGE REGIONALE 18 febbraio 2010, n.8 (ordinamento dei rifugi alpini e delle altre strutture ricettive alpinistiche e modifiche di disposizioni regionali in materia di turismo)
	REGOLAMENTO REGIONALE 11 marzo 2011, n.1/R (requisiti e modalità per l’attività di gestione delle strutture ricettive alpinistiche nonché requisiti tecnico-edilizi ed igienico-sanitari occorrenti al loro funzionamento “articolo 17 legge regionale 18 febbraio 2010, n.8”), in particolare allegato A
	LEGGE REGIONALE 11 marzo 2015, n.3 (disposizioni regionali in materia di semplificazione), in particolare capo II, artt.4-21
	REGOLAMENTO REGIONALE 15 maggio 2017, n.9/R (caratteristiche e modalità di gestione delle aziende alberghiere nonché requisiti tecnico-edilizi ed igienico-sanitari occorrenti al loro funzionamento “articolo 8 della legge regionale 11 marzo 2015, n.3”), in particolare allegato A
	LEGGE REGIONALE 3 agosto 2017, n.13 (disciplina delle strutture ricettive extralberghiere)
E.3 Strutture per l’agriturismo	
	LEGGE 20 febbraio 2006, n.96 (disciplina dell’agriturismo), in particolare articolo 5
	LEGGE REGIONALE 23 febbraio 2015, n.2 (nuove disposizioni in materia di agriturismo), in particolare articoli 8 e 9
	DECRETODEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 1 marzo 2016, n.1/R (regolamento regionale recante: disposizioni regionali relative all’esercizio e alla funzionalità delle attività agrituristiche e dell’ospitalità rurale familiare in attuazione dell’articolo 14 della legge regionale 23 febbraio 2015, n.2 “nuove disposizioni in materia di agriturismo”)
E.4 Impianti di distribuzione del carburante	
	LEGGE REGIONALE 31 maggio 2004, n.14 norme di indirizzo programmatico regionale per la realizzazione e l’ammodernamento della rete distributiva dei carburanti), in particolare i provvedimenti attuativi dell’articolo 2
	DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 aprile 2016 (approvazione dell’aggiornamento del piano nazionale infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica approvato con D.P.C.M. 26 settembre 2014)
E.5 Sale cinematografiche	
	LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2005, n.17 (disciplina della diffusione dell’esercizio cinematografico del Piemonte)
	DECRETODEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 maggio 2006, n. 4/R (regolamento regionale recante: “attuazione dell’articolo 4 della legge regionale 28 dicembre 2005, n.17) come modificato dal DECRETODEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 ottobre 2014, n.3/R (regolamento regionale recante: “modifiche al regolamento regionale 30 maggio 2006, n.4/R)

E.6 Scuole e servizi educativi	
	DECRETO DEL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI 18 dicembre 1975 (norme tecniche aggiornate relative all'edilizia scolastica, ivi compresi gli indici di funzionalità didattica, edilizia ed urbanistica, da osservarsi nell'esecuzione di opere di edilizia scolastica)
	CIRCOLARE DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 22 maggio 1967, n.3150 (criteri di valutazione e collaudo dei requisiti acustici negli edifici scolastici)
E.7 Associazioni di promozione sociale	
E.8 Locali per la produzione o la vendita di sostanze alimentari e bevande	
	DECRETO LEGISLATIVO 6 dicembre 2007, n.193 (attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore)
	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 marzo 1980, n.327 (regolamento di esecuzione della legge 30 aprile 1962, n.283, e successive modificazioni, in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande), in particolare articoli 28 e 30
	REGOLAMENTO (CE) n.852/2004 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 29 aprile 2004 (sull'igiene dei prodotti alimentari), e successiva rettifica pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 226/3 del 25 giugno 2004
	ATTO ALLA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO 29 aprile 2010, n.59 (accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, tra il governo, le regioni e le province autonome relativo a "linee guida applicative del regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari")
E.9 Impianti sportivi	
	DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 18 marzo 1996 (norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio di impianti sportivi) come modificato e integrato dal decreto ministeriale 6 giugno 2005
	DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO NAZIONALE DEL CONI 25 giugno 2008, n. 1379 (Norme CONI per l'impiantistica sportiva)
	DELIBERAZIONE PER LA CONFERENZA STATO REGIONI 16 gennaio 2003, n.1605 (accordo tra il ministero della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano relativo agli aspetti igienico – sanitari per la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine ad uso natatorio)
E.10 Strutture termali	
E.11 Strutture sanitarie	
	DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 1992, n.502 (riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n.421), in particolare articolo 8-bis (autorizzazione, accreditamento e accordi contrattuali) e articolo 8-ter (autorizzazioni alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie e sociosanitarie)
	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 gennaio 1997 (approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private)
E.12 Strutture veterinarie	
E.13 Terre crude e Massi erratici	
	LEGGE REGIONALE 16 gennaio 2006, n.2 (norme per la valorizzazione delle costruzioni in terra cruda)
	REGOLAMENTO REGIONALE 2 agosto 2006, n.8/R (attuazione della legge regionale 16 gennaio 2006, n.2 "norme per la valorizzazione delle costruzioni in terra cruda")
	LEGGE REGIONALE 21 ottobre 2010, n.23 (valorizzazione e conservazione dei massi erratici di alto pregio paesaggistico, naturalistico e storico)
E.14 Norme per la sicurezza dei lavori in copertura	
	LEGGE REGIONALE 14 luglio 2009, n.20 (snellimento delle procedure in materia di edilizia e urbanistica), in particolare articolo 15
	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 maggio 2016, n. 6/R (regolamento regionale recante: norme in materia di sicurezza per l'esecuzione dei lavori in copertura "articolo 15, legge regionale 14 luglio 2009, n.20". Abrogazione del regolamento regionale 16 maggio 2016 n.5/R)

PARTE SECONDA
DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI COMUNALI IN MATERIA EDILIZIA

TITOLO I – DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE E PROCEDURALI

CAPO I – SUE, SUAP E ORGANISMI CONSULTIVI

Art. 45 – La composizione, i compiti e le modalità di funzionamento dello Sportello Unico per l'Edilizia, della Commissione Edilizia se prevista, comunque denominata, e di ogni altro organo, consultivo o di amministrazione attiva, costituito secondo la disciplina vigente, ivi compresa quella statutaria locale

Art. 45.1 – Sportello Unico Edilizia (SUE)

Art. 45.2 – Sportello Unico Attività Produttive (SUAP)

Art. 45.3 – Commissione Igienico Edilizia (CIE)

Art. 45.4 – Commissione locale per il paesaggio (CLP)

Art. 45.5 – Organo tecnico di VIA o di VAS (Valutazione impatto ambientale o Valutazione ambientale strategica)

Art. 46 – Le modalità di gestione telematica delle pratiche edilizie, con specifiche degli elaborati progettuali anche ai fini dell'aggiornamento della cartografia comunale.

Art. 47 – Le modalità di coordinamento con lo SUAP

CAPO II – ALTRE PROCEDURE E ADEMPIMENTI EDILIZI

Art. 48 – Autotutela e richiesta di riesame dei titoli abilitativi rilasciati o presentati

Art. 49 – Certificato urbanistico (CU) o Certificato di destinazione urbanistica (CDU)

Art. 50 – Proroga e rinnovo dei titoli abilitativi

Art. 51 – Sospensione dell'uso e dichiarazione di inagibilità

Art. 52 – Contributo per oneri di urbanizzazione e costo di costruzione: criteri applicativi e rateizzazioni

Art. 53 – Pareri preventivi

Art. 54 – Ordinanze, interventi urgenti e poteri eccezionali in materia edilizia

Art. 55 – Modalità e strumenti per l'informazione e la trasparenza del procedimento edilizio

Art. 56 – Coinvolgimento e partecipazione degli abitanti

Art. 57 – Concorsi di urbanistica e di architettura, ove possibili

TITOLO II – DISCIPLINA DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI

CAPO I – NORME PROCEDIMENTALI SULL'ESECUZIONE DEI LAVORI

Art. 58 – Comunicazioni di inizio e di differimento dei lavori, sostituzione e variazioni, anche relative a soggetti responsabili per la fase di esecuzione dei lavori, quali l'impresa esecutrice e del direttore dei lavori, della sicurezza, ecc...

Art. 59 – Comunicazioni di fine lavori e agibilità dei locali

Art. 60 – Occupazione di suolo pubblico

Art. 61 – Comunicazione di avvio delle opere relative alla bonifica, comprese quelle per amianto, ordigni bellici ecc....

CAPO I – NORME TECNICHE SULL'ESECUZIONE DEI LAVORI

Art. 62 – Principi generali dell'esecuzione dei lavori

Art. 63 – Punti fissi di linea e di livello

Art. 64 – Conduzione del cantiere e recinzioni provvisorie

Art. 65 – Cartelli di cantiere

Art. 66 – Criteri da osservare per scavi e demolizioni

Art. 67 – Misure di cantiere e eventuali tolleranze

Art. 68 – Sicurezza e controllo nei cantieri misure per la prevenzione dei rischi nelle fasi di realizzazione dell'opera.

Art. 69 – Ulteriori disposizioni per la salvaguardia dei ritrovamenti archeologici e per gli interventi di bonifica e di ritrovamenti di ordigni bellici

Art. 70 – Ripristino del suolo pubblico e degli impianti pubblici a fine lavori

Art. 71 – Ricostruzione di edifici crollati in tutto o in parte in seguito ad eventi accidentali

TITOLO III – DISPOSIZIONI PER LA QUALITA' URBANA, PRESCRIZIONI COSTRUTTIVE

CAPO I – DISCIPLINA DELL'OGGETTO EDILIZIO

Art. 72 – Caratteristiche costruttive e funzionali degli edifici

Art. 73 – Requisiti prestazionali degli edifici, riferiti alla compatibilità ambientale, all'efficienza energetica e al confort abitativo, finalizzati al contenimento dei consumi energetici e idrici, all'utilizzo di fonti rinnovabili e di materiali ecocompatibili, alla riduzione delle emissioni inquinanti o climaalteranti, alla riduzione dei rifiuti e del consumo

Art. 74 – Requisiti e parametri prestazionali integrativi degli edifici soggetti a flessibilità progettuale

Art. 75 – Incentivi (riduzione degli oneri di urbanizzazione, premi di edificabilità, deroghe ai parametri urbanistico-edilizi, fiscalità comunale) finalizzati all'innalzamento della sostenibilità energetico ambientale degli edifici, della qualità e della sicurezza edilizia, rispetto ai parametri cogenti

Art. 76 – Prescrizioni costruttive per l'adozione di misure di prevenzione del rischio gas radon

Art. 77 – Specificazioni sui requisiti e sulle dotazioni igienico sanitarie dei servizi e dei locali ad uso abitativo e commerciale

Art. 78 – Dispositivi di aggancio orizzontali flessibili sui tetti (c.d. "linee vita")

Art. 79 – Prescrizioni per le sale da gioco, l'installazione di apparecchiature del gioco d'azzardo lecito e la raccolta della scommessa

CAPO II – DISCIPLINA DEGLI SPAZI APERTI, PUBBLICI O DI USO PUBBLICO

Art. 80 – Strade

Art. 81 – Portici

Art. 82 – Piste ciclabili

Art. 83 – Aree per parcheggio

Art. 84 – Piazze e aree pedonalizzate

Art. 85 – Passaggi pedonali e marciapiedi

Art. 86 – Passi carrai e uscite per autorimesse

Art. 87 – Chioschi/dehor su suolo pubblico

Art. 88 – Decoro degli spazi pubblici e servitù pubbliche sui fronti delle costruzioni e per chioschi/gazebo/dehors posizionati su suolo pubblico o privato

Art. 89 – Recinzioni

Art. 90 – Numerazione civica

CAPO III – TUTELA DEGLI SPAZI VERDI E DELL'AMBIENTE

Art. 91 – Aree verdi

Art. 92 – Parchi urbani

Art. 93 – Orti urbani

Art. 94 – Parchi e percorsi in territorio rurale

Art. 95 – Sentieri e rifugi alpini

Art. 96 – Tutela del suolo e del sottosuolo

CAPO IV – INFRASTRUTTURE E RETI TECNOLOGICHE

Art. 97 – Approvvigionamento idrico

Art. 98 – Depurazione e smaltimento delle acque

Art. 99 – Raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati

Art. 100 – Distribuzione dell'energia elettrica

Art. 101 – Distribuzione del gas

Art. 102 – Ricarica dei veicoli elettrici

Art. 103 – Produzione di energia da fonti rinnovabili, da cogenerazione e reti di teleriscaldamento

Art. 104 – Telecomunicazioni

CAPO V – RECUPERO URBANO, QUALITÀ ARCHITETTONICA E INSERIMENTO PAESAGGISTICO

Art. 105 – Pubblico decoro, manutenzione e sicurezza delle costruzioni e dei luoghi

Art. 106 – Facciate degli edifici ed elementi architettonici di pregio

Art. 107 – Elementi aggettanti della facciate, parapetti e davanzali

Art. 108 – Allineamenti

Art. 109 – Piano del colore

Art. 110 – Coperture degli edifici

Art. 111 – Illuminazione pubblica

Art. 112 – Griglie e intercapedini

Art. 113 – Antenne ed impianti di condizionamento a servizio degli edifici ed altri impianti tecnici

Art. 114 – Serramenti esterni degli edifici

Art. 115 – Insegne commerciali, mostre, vetrine, tende, targhe

Art. 116 – Cartelloni pubblicitari

Art. 117 – Muri di cinta e di sostegno

Art. 118 – Beni culturali ed edifici storici

Art. 119 – Cimiteri monumentali e storici

Art. 120 – Progettazione dei requisiti di sicurezza per i luoghi pubblici urbani

CAPO V – ELEMENTI COSTRUTTIVI

Art. 121 – Superamento barriere architettoniche, rampe e altre misure per l'abbattimento di barriere architettoniche

Art. 122 – Serre bioclimatiche o serre solari

Art. 123 – Impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili a servizio degli edifici

Art. 124 – Coperture, canali di gronda e pluviali

Art. 125 – Strade, passaggi privati e rampe

Art. 126 – Cavedi, cortili, pozzi luce e chiostrine

Art. 127 – Intercapedini, griglie di areazione e canalizzazioni

Art. 128 – Recinzioni

Art. 129 – Materiali, tecniche costruttive degli edifici

Art. 130 – Disposizioni relative alle aree di pertinenza

Art. 131 – Piscine

Art. 132 – Altre opere di corredo degli edifici

TITOLO IV – VIGILANZA E SISTEMI DI CONTROLLO

Art. 133 – Esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo delle trasformazioni ed usi del territorio

Art. 134 – Vigilanza durante l'esecuzione dei lavori

Art. 135 – Sanzioni per violazione delle norme regolamentari

TITOLO V – NORME TRANSITORIE

Art. 136 – Aggiornamento del regolamento edilizio

Le modifiche al regolamento edilizio sono approvate con le procedure indicate all'articolo 3 della L.R. n. 19/99 smi

Art. 137 – Disposizioni transitorie per l'adeguamento

1. Fino all'adeguamento previsto dall'art. 12, comma 5, della L.R. n. 19/99 smi, in luogo delle definizioni di cui alla Parte prima, Capo I (Le definizioni uniformi dei parametri urbanistici ed edilizi), continuano ad essere vigenti le definizioni contenute nei regolamenti edilizi o nei piani regolatori vigenti alla data di approvazione del presente regolamento
2. I nuovi piani regolatori generali, le loro revisioni e le varianti generali, adottati successivamente alla pubblicazione della presente deliberazione, devono adeguarsi alle definizioni uniformate.